

Servizio di Supporto all'attività di riconoscimento e mantenimento requisiti Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e verifica del valore della produzione commercializzata delle OP pataticole

CAPITOLATO SPECIALE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Contesto di riferimento:

- Nell'ambito della *Politica Agricola Comunitaria* (PAC): è prevista la possibilità per i produttori agricoli di costituirsi in Organizzazioni di Produttori e loro Associazioni (OP e AOP), allo scopo di favorire l'aggregazione dell'offerta e promuovere condizioni di equilibrio all'interno della catena alimentare, particolarmente critiche per prodotti ad alta deperibilità;
- il Reg. UE n. 1308/2013 recante "organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" disciplina i requisiti per il riconoscimento delle OP (organizzazioni di Produttori) di tutti i settori, incluso il settore pataticolo, nonché il riconoscimento obbligatorio delle OP del settore ortofrutticolo;
- i regolamenti attuativi (Reg. UE n. 891/2017 e Reg. UE n. 892/2017) disciplinano in particolare i requisiti e le modalità di riconoscimento e verifica della permanenza dei criteri di riconoscimento delle OP ortofrutticole;
- il Reg. UE n. 2021/2115 disciplina il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC). Tali piani sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e in particolare l'articolo 42, lettera f), stabilisce come ambiti di applicazione del regolamento anche i settori comprendenti i prodotti elencati nell'allegato VI, tra i quali le patate;

A livello nazionale le seguenti disposizioni integrano la normativa comunitaria:

- il D.M. MIPAAF n. 387 del 03/02/2016, concernente le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di Produttori (del settore pataticolo), ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) 1308/2013;
- il D.M. MIPAAFT n. 1108 del 31/01/2019, concernente: "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori (del settore pataticolo) ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 e s.m.i. e del decreto legislativo 27/05/2005 n. 102 e di modifica del DM 387 del 3 febbraio 2016"
- il D.M. MASAF n. 0525708/2023, recante "Disposizioni nazionali in materia Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall'intervento settoriale "patate" del Piano strategico della PAC (PSP)";

Nel suddetto contesto, complessivamente considerato, la Regione Emilia-Romagna deve effettuare, tra l'altro, una serie di articolati controlli di natura amministrativo-contabile con precise connotazioni economico-finanziarie, propedeutici:

- al riconoscimento delle suddette OP e AOP ortofrutticole, incluso il controllo del Valore della produzione commercializzata (VPC minimo);
- alla verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle OP/AOP ortofrutticole, incluso il controllo del Valore della produzione commercializzata nell'anno di riferimento (VPC minimo);
- alla verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle OP/AOP pataticole, incluso il controllo del Valore della produzione commercializzata nell'anno di riferimento (VPC minimo);
- alla verifica/accertamento del Valore della produzione commercializzata (VPC) delle OP, delle AOP pataticole e delle eventuali rispettive filiali, ai fine dell'approvazione del Programma Operativo (PO) ai sensi dei Reg. UE 2021/2115, Reg. UE 2022/126 e D.M. MASAF n. 0525708/2023 (c.d. Intervento Settoriale settore patate o più brevemente IS Patate).

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La prestazione oggetto del contratto è pertanto un servizio di Supporto all'attività di riconoscimento e verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di Organizzazioni di produttori (AOP) del settore ortofrutticolo, all'attività di verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) e Associazioni di Organizzazioni di produttori (AOP) del settore pataticolo, nonché alla verifica del valore della produzione commercializzata delle OP pataticole propedeutica all' dell'approvazione del Programma Operativo (PO) ai sensi dei Reg. UE 2021/2115 e Reg. UE 2022/126 (c.d. IS Patate).

L'attività è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea e nazionale (indicata nell'Allegato 1 al presente capitolato), sia in occasione del riconoscimento di nuove OP e AOP Ortofrutticole, sia per la verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento delle OP/AOP Ortofrutticole e pataticole, secondo le modalità e nel rispetto delle scadenze prestabilite dalla medesima normativa (indicata nell'Allegato 1 al presente capitolato, a cui si rimanda).

Tra i vari controlli è prevista la verifica del "rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato", più precisamente si tratta di verifiche amministrativo/documentali e di controlli da effettuarsi in loco, nel rispetto delle tempistiche normativamente imposte. Detti controlli devono essere realizzati, per ogni attività istruttoria, attraverso controlli in loco, verifiche tecnico-amministrativo-contabili e la redazione di relazioni sui controlli effettuati.

Il servizio consiste nell'esecuzione delle attività di seguito indicate:

1. **Controlli estratti a campione.** Esecuzione dei controlli amministrativi e in loco finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti di mantenimento del riconoscimento delle OP e AOP ortofrutticole e pataticole (incluso in particolare la verifica contabile del possesso del requisito del VPC minimo), per quelle estratte nel campione di controllo, definito annualmente secondo quanto previsto dalla vigente normativa (detto campione è variabile e viene estratto annualmente dal Responsabile del relativo procedimento);
2. **Controlli e altre attività eventuali.** Esecuzione dei controlli amministrativi e in loco finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti di mantenimento del riconoscimento delle OP e AOP ortofrutticole (incluso in particolare la verifica contabile del possesso del requisito del VPC minimo), ulteriori rispetto al campione di cui al punto 1. Tali controlli sono effettuati con cadenza almeno quinquennale per ciascuna

OP/AOP riconosciuta, in base a quanto definito annualmente dal Responsabile del procedimento. Tale controllo è solo eventuale e dipendente dagli esiti dei campioni di cui al punto 1;

3. **Accertamento VPC OP pataticole:** ai sensi del D.M. MASAF n. 0525708/2023, citato, è stabilito che, con riferimento alla OP pataticole “il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento deve essere verificato dalla Regione nel contesto dell’istruttoria per l’approvazione del programma operativo e, annualmente, in occasione dell’approvazione delle sue modifiche annuali” e “Il valore della produzione commercializzata deve essere comprovato da documentazione contabile”. Si tratta quindi dell’esecuzione dei controlli amministrativi-contabili ed economico-finanziari, anche in loco, finalizzati all’accertamento del valore della produzione commercializzata da ciascuna OP e AOP ortofrutticola che attua un programma operativo, ricadenti nella competenza della Regione Emilia-Romagna secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, a cui si rimanda e secondo quanto comunicato annualmente via PEC dal Responsabile del procedimento, con produzione di apposita e specifica relazione di accertamento del VPC, (effettuati secondo le indicazioni Ministeriali, riportate nella normativa di cui all’Allegato 1, a cui si rimanda),;
4. **Controlli relativi ad eventuali nuove domande di riconoscimento.** Esecuzione dei controlli amministrativi e in loco finalizzati all’accertamento del possesso dei requisiti di riconoscimento delle nuove OP e AOP ortofrutticole (incluso in particolare la verifica contabile del possesso del requisito del VPC minimo), per le organizzazioni oggetto di nuovo riconoscimento o modifica/estensione del riconoscimento, in base alle domande presentate alla Regione Emilia-Romagna nel periodo di vigenza contrattuale
5. **Attività di supporto alle eventuali verifiche degli organismi di controllo europei e nazionali.** Supporto e partecipazione alle valutazioni e alle verifiche degli organismi di controllo nazionali ed europei, per quanto concerne gli aspetti contabili ed economico-finanziari delle pratiche oggetto del servizio;
6. **Partecipazione ad incontri periodici** con i referenti regionali finalizzati al coordinamento per le attività di cui ai punti precedenti (con un minimo di due incontri l’anno, indicativamente uno a semestre).

Le attività possono essere svolte da remoto, presso gli uffici della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca in Bologna, Viale della Fiera n. 8, o in loco presso le sedi delle singole OP, AOP, filiali controllate al 90%, cooperative di primo livello socie delle OP.

Articolo 2 – Modalità e termini di esecuzione della prestazione (prodotti attesi)

Le attività di controllo effettuate su ciascuna delle annualità previste nel presente capitolato devono essere effettuate secondo le modalità previste dalla vigente normativa (di cui all’allegato 1) nel rispetto delle seguenti tempistiche:

	Tipologia controllo	Termine
1	Controlli estratti a campione verifica del mantenimento del riconoscimento delle OP/AOP ortofrutticole e pataticole estratte nel campione annuale (incluso VPC minimo) (SAL)	15 settembre di ciascun anno (elenco di OP/AOP estratte e da controllare, comunicato da parte del Responsabile del relativo procedimento, tramite PEC)
2	Controlli e altre attività eventuali ulteriori controlli, eventuali, di verifica del mantenimento del riconoscimento delle OP/AOP ortofrutticole (incluso VPC minimo)	45 giorni dalla richiesta di effettuare il controllo, da parte del Responsabile del relativo procedimento, tramite PEC

3	Accertamento VPC OP pataticole finalizzato all'approvazione del relativo Programma Operativo controlli amministrativi-contabili ed economico-finanziari, anche in loco, finalizzati all'accertamento del valore della produzione commercializzata da ciascuna OP/AOP pataticola (ricadente nella competenza Regione Emilia-Romagna)	45 giorni dalla richiesta di effettuare il controllo, da parte del Responsabile del relativo procedimento, tramite PEC
4	Controlli relativi ad eventuali nuove domande di riconoscimento Eventuali nuovi riconoscimenti di OP/AOP ortofrutticole (incluso VPC minimo)	45 giorni dalla richiesta di effettuare il controllo, da parte del Responsabile del relativo procedimento, tramite PEC
5	Attività di supporto alle eventuali verifiche degli organismi di controllo europei e nazionali	La data indicata dall'organismo di controllo – con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi da parte del Responsabile del relativo procedimento
6	Partecipazione ad incontri periodici	La data dell'incontro - con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi da parte del Responsabile del relativo procedimento

L'attività di controllo, effettuata su ciascuna OP/AOP estratta nel campione, è documentata con **una relazione finale dell'attività svolta, a cui sono allegate:**

- A. la relativa check-list (rispettivamente: "LISTA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER **IL RICONOSCIMENTO**" o "LISTA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER IL **RISPETTO DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO**" compilate secondo i modelli ministeriali allegati alla normativa citata, oppure come da modelli predisposti dal Responsabile del procedimento per specifiche necessità di controllo);
- B. la relazione sulla verifica e accertamento del VPC minimo prevista per il riconoscimento o la verifica di mantenimento dei requisiti;
- C. l'eventuale relazione del controllo in loco. **Per ciascun controllo in loco, se effettuato come da richiesta del Responsabile del procedimento, viene redatta una relazione recante almeno le seguenti elementi:**
 - a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
 - b) il nome e le funzioni delle persone presenti;
 - c) i documenti controllati;
 - d) i risultati del controllo.

A un rappresentante dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e per registrare le proprie osservazioni.

Qualora l'accertamento del VPC necessario al riconoscimento o al mantenimento dei requisiti venga effettuato in parte anche in loco, è possibile redigere un'unica "relazione sulla verifica e accertamento del VPC" comprensiva degli elementi previsti nelle relazioni dei controlli in loco.

L'attività oggetto del presente capitolato può essere assoggettata (a campione) a controlli da parte di organismi nazionali od europei o di loro delegati.

Le attività sono eseguite utilizzando la modulistica e gli schemi predisposti/aggiornati dai rispettivi Responsabili del procedimento, di volta in volta forniti all'Affidatario, in quanto è necessario che siano costantemente adeguati e mantenuti conformi alla normativa vigente, che è in continua evoluzione.

Articolo 3 – Importo stimato del contratto

L'importo stimato, complessivo, del contratto è pari a euro 78.800,00 (settantottomilaottocento/00), oltre a IVA di legge, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, così suddivisi:

- € 39.400,00, oltre a IVA di legge, per il servizio da rendersi nell'anno 2025,
- € 39.400,00, oltre a IVA di legge, per il servizio da rendersi nell'anno 2026.

Il contratto è stipulato **a corpo**, pertanto il corrispettivo contrattuale risultante dall'Offerta dell'Affidatario si intende fisso e invariabile.

Articolo 3.1 Importo stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici è pari a € 79.194,00 (settantanovemilacentonovantaquattro/00), oltre a IVA di legge, comprensivo di:

- importo stimato del contratto, pari ad euro 78.800,00 (IVA esclusa),
- importo stimato per revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n. 36/2023, pari a euro 394,00.

Voci	Importo 2025 (IVA esclusa) €	Importo 2026 (IVA esclusa) €	Totale (IVA esclusa) €
Importo del contratto	39.400,00	39.400,00	78.800,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	0
Imprevisti per revisione prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n.36/2023	0	394,00	394,00
L'importo stimato dell'appalto	39.400,00	39.794,00	79.194,00

Articolo 4 – Durata del contratto

La durata del contratto decorre **dal 01/01/2025 (o dalla data di stipula) fino al 31/12/2026.**

Articolo 5 – Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sono rilevabili rischi da interferenza, in quanto il servizio consiste nello svolgimento di prestazioni meramente intellettuali; pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero) e non è necessario redigere il DUVRI.

Articolo 6 – Garanzia definitiva

L'affidatario non è tenuto alla presentazione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio è quello risultante dall'Offerta dell'Affidatario, si intende fisso e invariabile, e comprende tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e di ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della prestazione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Lo stesso è dovuto unicamente all'Affidatario, pertanto nessuna terza persona può vantare qualsivoglia diritto nei confronti della Regione in conseguenza del presente Capitolato e del contratto a cui esso accede, salvo quanto disposto al successivo articolo "Cessione del contratto e dei crediti".

Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al contratto, incluse l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico dell'Affidatario.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'Offerta è formulata a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e pertanto il corrispettivo è fisso e invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario stesso di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 "Modifiche del contratto in corso di esecuzione".

Articolo 8 – Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Sono ammesse modifiche del contratto in corso di esecuzione nei casi e con le modalità previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, su richiesta dell'Affidatario si attiva la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60, D.lgs. n. 36/2023.

La clausola non apporta modifiche che alterano la natura generale del contratto e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La comunicazione della revisione dei prezzi, nella quale è definito il valore della revisione, deve essere disposta dal RUP e trasmessa all'indirizzo PEC dell'Affidatario.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

Articolo 9 – Penali

La prestazione oggetto del contratto dovrà essere eseguita in maniera conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato ed entro i termini di cui agli articoli 2 “Modalità e termini di esecuzione della prestazione” e 4 “Durata del contratto”.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, fatti salvi i casi di ritardo non imputabili all'Affidatario ovvero dovuti a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini indicati agli articoli 2 e 4 del Capitolato, per ogni giorno solare di ritardo è applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite del 10% di detto ammontare netto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua la prestazione contrattuale in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in tal caso, verranno applicate all'Affidatario le penali sopra disciplinate sino al momento in cui la prestazione è eseguita in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Regione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Oltre i 30 giorni di ritardo la Regione si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno dell'Affidatario, nonché l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione di penali sono contestati all'Affidatario dalla Regione per iscritto. L'Affidatario deve comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni alla Regione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione medesima. Qualora dette controdeduzioni non possano essere accolte a giudizio della Regione oppure non siano state presentate o non siano pervenute nel termine indicato, le penali potranno essere applicate a decorrere dalla data di inizio dell'inadempimento.

L'applicazione o il pagamento delle penali non esonerano l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligo in relazione al quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà della Regione di risolvere il contratto nei casi consentiti.

L'ammontare delle penali è trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto o dalla garanzia, se presentata.

Articolo 10 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà, in più soluzioni, nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 a seguito della presentazione della documentazione prevista all'art. 2 “*Modalità e termini di esecuzione della prestazione (prodotti attesi)*” e delle ulteriori verifiche effettuate dal Settore secondo gli stati di avanzamento adottati dal DEC ai sensi dell'art. 125 del codice.

In particolare:

Anno 2025

- un pagamento di Euro 11.820,00 qualora l'affidatario, entro il 30 aprile 2025, consegna almeno il 30% della documentazione prevista per la prestazione relativa ai “**Controlli estratti a campione**” (verifica del mantenimento del riconoscimento delle OP/AOP ortofrutticole e pataticole estratte nel campione annuale (incluso VPC minimo) relativa alle attività di cui all'articolo 2 “prodotti attesi”, tipologia 1),

- un pagamento di Euro 27.580,00 qualora l'affidatario, entro il 15 settembre 2025, consegna la restante documentazione prevista per la prestazione relativa ai **"Controlli estratti a campione"**.

ovvero

- un pagamento in unica soluzione di Euro 39.400,00 qualora l'affidatario entro il 30 aprile 2025 abbia consegnato meno del 30% della documentazione prevista per la prestazione relativa ai **"Controlli estratti a campione"** (verifica del mantenimento del riconoscimento delle OP/AOP ortofrutticole e pataticole estratte nel campione annuale (incluso VPC minimo) relativa alle attività di cui all'articolo 2 "prodotti attesi", tipologia 1),

Anno 2026

- un pagamento di Euro 11.820,00 qualora l'affidatario, entro il 30 aprile 2026, consegna almeno il 30% della documentazione prevista per la prestazione relativa ai **"Controlli estratti a campione"** (verifica del mantenimento del riconoscimento delle OP/AOP ortofrutticole e pataticole estratte nel campione annuale (incluso VPC minimo) relativa alle attività di cui all'articolo 2 "prodotti attesi", tipologia 1),
- un pagamento di Euro 25.580,00 qualora l'affidatario, entro il 15 settembre 2026, consegna la restante documentazione prevista per la prestazione relativa ai **"Controlli estratti a campione"**;

ovvero

- un pagamento in unica soluzione di Euro 37.400,00, qualora l'affidatario entro il 30 aprile 2026 abbia consegnato meno del 30% della documentazione prevista per la prestazione relativa ai **"Controlli estratti a campione"** (verifica del mantenimento del riconoscimento delle OP/AOP ortofrutticole e pataticole estratte nel campione annuale (incluso VPC minimo) relativa alle attività di cui all'articolo 2 "prodotti attesi", tipologia 1);

È infine previsto un saldo finale di Euro 2.000,00, a seguito della comunicazione da parte dell'affidatario dell'ultimazione di tutte le attività al 31/12/2026, incluse quelle eventuali.

A conclusione della prestazione, l'affidatario deve **comunicare l'ultimazione della prestazione**.

Dalla comunicazione di ultimazione della prestazione, entro 5 giorni, il RUP effettua i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni emette il **Certificato di ultimazione delle prestazioni**, che è comunicato all'affidatario.

All'esito positivo dell'accertamento della regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato, il DEC emette il Certificato di regolare esecuzione e lo trasmette al RUP, che lo conferma e entro 7 giorni rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

L'Affidatario, **prima di emettere fattura elettronica**, deve attendere l'emissione:

- in acconto, dello stato di avanzamento;

- a saldo, del Certificato di regolare esecuzione e del Certificato di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dal Fornitore nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà comunque condizionato all'accertamento dell'assenza, in capo al Fornitore, di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Non si applica l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di prestazione di servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali.

Articolo 11 – Modalità di fatturazione

La Regione accetta e paga solo fatture ricevute attraverso il processo di fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il Codice Univoco Ufficio è PT4TPL

L'Affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna
C.F. 80062590379

Si invita a verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- oggetto del contratto;
- numero del Codice Identificativo di Gara (CIG);
- numero e data del provvedimento di impegno di spesa.

Le fatture dovranno essere emesse tenendo conto che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La Regione è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Affidatario come previsto dal D.L. 12 luglio 2018 n. 87 (cd Decreto Dignità), che sancisce l'abolizione dello Split Payment così come indicato nella Circolare PG/2018/0500246 del 17/7/2018.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico dell'Affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi della legge sopracitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato oppure di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla prestazione oggetto del contratto.

Nei contratti di appalto, di subappalto e in quelli stipulati con i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dovranno essere previste:

- a) la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale l'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- b) la clausola con la quale l'Appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c) in caso l'Appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

Articolo 13 – Subappalto

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Regione, qualora all'atto dell'offerta l'Affidatario ne abbia dichiarato l'intenzione e abbia indicato le attività che intende subappaltare.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione della prestazione.

Il subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti previsti per l'Affidatario.

Le verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore, ai sensi dell'art. 52 del Codice, sono effettuate in occasione della procedura di autorizzazione del subappalto.

A tal fine, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'articolo 119, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 sono trasmessi alla Regione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso per il tempo necessario al completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, se previsti, da parte del subappaltatore.

In caso di esito negativo delle verifiche, il subappalto non può essere autorizzato.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che, qualora il partecipante alla gara non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare la prestazione oggetto del Contratto.

Articolo 14 – Obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario è tenuto a ottemperare, con la diligenza dovuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata, a tutti gli oneri previsti nel Capitolato.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione della prestazione contrattuale o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Affidatario assicura l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nel contratto, nonché negli atti e nei documenti in esso richiamati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

L'Affidatario si obbliga a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza attualmente in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del contratto.

Nel caso in cui per eseguire la prestazione oggetto del contratto l'Affidatario si avvalga di personale dipendente, esso dovrà essere regolarmente assunto o contrattualizzato.

Il personale addetto opererà sotto la responsabilità esclusiva dell'Affidatario, dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della Regione e dovrà essere di assoluta fiducia e comprovata riservatezza.

L'Affidatario è tenuto a ottemperare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Affidatario è tenuto ad applicare, nei confronti del personale a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori al trattamento minimo prescritto dall'ordinamento normativo e contrattuale vigente alla data di stipulazione del contratto e applicabile alla categoria e nelle località ove si svolgerà la prestazione contrattuale, nonché ulteriori condizioni normative e retributive risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali e Integrativi di Lavoro applicabili alla prestazione contrattuale vincolano l'Affidatario anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione di tale disciplina contrattuale collettiva, anche nel caso in cui l'Affidatario non aderisca alle associazioni stipulanti o ne receda anzitempo e per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Affidatario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.

L'Affidatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

L'Affidatario si impegna, infine, a:

- a. manlevare e tenere indenne in ogni tempo la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla prestazione resa in modalità diverse da quanto previsto nel Capitolato o in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- b. manlevare e tenere indenne la Regione da qualunque richiesta e/o azione, comunque intesa, avanzata da terzi in relazione alle conseguenze dell'utilizzo delle

attrezzature consegnate in custodia, esonerando espressamente la Regione dalla responsabilità in relazione a qualunque danno che dall'utilizzo delle attrezzature dovesse incorrere all'utilizzatore stesso, ai suoi dipendenti e/o preposti e/o a terzi;

- c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto.

Articolo 15 – Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Come previsto dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'art. 6 dell'[Allegato II.14](#) del D.lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alla Regione.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 16 – Risoluzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e gli ulteriori casi di risoluzione contemplati nel Capitolato, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario secondo la vigente normativa, nel caso di mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, la Regione assegna, secondo la vigente normativa, un termine per l'adempimento, non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

La Regione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario mediante PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, qualora ricorra l'urgenza.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario si impegna comunque a compiere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Regione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di escutere la garanzia prestata fino all'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario con le modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione procede, altresì, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Regione può recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Affidatario, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario deve cessare l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al solo pagamento dell'importo definito secondo quanto previsto dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Articolo 18 – Norme sull'anticorruzione

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza.

È fatto obbligo agli operatori economici di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse che dovesse manifestarsi nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

Per la fase di esecuzione del contratto si applica l'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 19 – Controversie

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine del contratto fra la Regione e l'Affidatario, che non possano essere definite in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Il Foro competente è quello di Bologna.

Articolo 20 – Trattamento dei dati

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in conformità alle norme e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR"), dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.) e dalle normative regionali vigenti.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 21 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016

In esecuzione del contratto cui accede il presente Capitolato, l'Affidatario effettua il trattamento dei dati personali di titolarità della Regione. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano apposito Accordo per il trattamento dei dati personali al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 679/2016 (di seguito, anche "GDPR") e a ogni altra normativa applicabile. L'Affidatario è, pertanto, designato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo per il trattamento dei dati personali. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo per il trattamento dei dati personali, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile

del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Articolo 22 – Sicurezza e riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Regione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto, solo previa autorizzazione della Regione.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

È possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate dall'Affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con il contratto.

L'Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Articolo 23 – Fonti del contratto

Sono fonti del contratto da stipulare con l'Affidatario:

- il presente Capitolato speciale e condizioni contrattuali e il Disciplinare di procedura;
- l'Offerta dell'Affidatario, corredata da tutta la documentazione prescritta o richiamata nel Disciplinare di procedura;
- il capitolato speciale del Bando Mercato Elettronico Beni e Servizi presente sulla piattaforma del Mercato elettronico di Intercent-ER (MERER), laddove non preveda disposizioni contrastanti con il Capitolato e il Disciplinare di procedura;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con delibera di

Giunta regionale n. 565 del 13/04/2022, valido per tutte le fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, sono integralmente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Si rinvia, inoltre, all'osservanza della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi allegati, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico di Intercent-ER.

Articolo 24 – Organi del procedimento

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.2 del Codice.

Il **Responsabile Unico del Progetto** è il Dott. Renzo Armuzzi, Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Recapiti:

tel. 051.527.4311 – 051.527.4379

e-mail: Renzo.Armuzzi@Regione.Emilia-Romagna.it

e-mail segreteria: agrapa@regione.emilia-romagna.it

PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

La Responsabile per la fase di affidamento è la Dott.ssa Catia Briccolani, Responsabile del Settore Affari Generali, Giuridici, Finanziari e Sistemi Informativi – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Recapiti:

Tel. 051/5278240 – 051/5278752;

e-mail: agriaffgen@regione.emilia-romagna.it

PEC: agriaffgen@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) è il Dott. Nicola Benatti, Responsabile dell'Area Settore Vegetale, afferente al Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione (nominato con Determinazione Dirigenziale n. 6929 del 08/04/2024) – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Recapiti:

tel. 051 5274715

e-mail: nicola.benatti@regione.emilia-romagna.it

PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Articolo 25 – Obblighi in materia di trasparenza

Ai sensi degli articoli 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 264/2023 che stabilisce le modalità per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, gli atti della procedura saranno pubblicati sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Articolo 26 – Spese contrattuali e oneri



Le spese di bollo, registro e quant'altro dovesse sostenersi ai fini della procedura e del conseguente contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

Allegato 1 al capitolato:

Normativa di riferimento (elenco normativa Unionale e nazionale attualmente vigente in materia di OP/AOP Ortofrutticole e pataticole)

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, “recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007”, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione “che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione”, e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione “recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati”, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 387 del 03/02/2016, concernente le “disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di Produttori, ai sensi dell’articolo 152 del regolamento (UE) 1308/2013”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1108 del 31/01/2019, recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 e s.m.i. e del decreto legislativo 27/05/2005 n. 102 e di modifica del DM 387 del 3 febbraio 2016”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9194017 del 30/09/2020: “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi” e relativo Allegato;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410448 del 04/08/2023: “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. 525633 del 27/09/2023, recante: “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall’intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)” e relativi Allegati;
- Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 525708 del 27/09/2023, recante “Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate previsti dall’intervento settoriale “patate” del Piano strategico della PAC (PSP)”;
- Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, c.a.p. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e per ridurre i tempi del riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il DPO designato dalla Giunta regionale ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità, tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati compiti, oneri e istruzioni in capo a tali soggetti terzi con la designazione dei medesimi nella qualità di "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati dal personale interno della Regione, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

- a. **la finalità è costituita dalla necessità di acquisire beni o servizi mediante procedura prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023**

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione al Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, ANAC, INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate e Province territorialmente competenti e agli Enti pubblici territorialmente competenti in materia di Centri per l'impiego ex artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023, alla Corte dei Conti ex art 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le comunicazioni all'anagrafe tributaria ex art. 20, comma 1 della L. n. 431/1991; per la diffusione, si applicano gli artt. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di attivare il procedimento per l'acquisizione di beni o servizi.